Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2024, n. 26-502

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino avverso la determinazione d'ingiunzione amministrativa n. 330/A1103A/2024 del 04/04/2024 in materia di catasto impianti termici, in violazione dell'art. 39 della L.R. 3/2015 in combinato con l'art. 41 c. 2 bis, relativo all'obbligo da parte dei distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, di



Seduta N° 32

Adunanza 06 DICEMBRE 2024

Il giorno 06 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 09:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 26-502/2024/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino avverso la determinazione d'ingiunzione amministrativa n. 330/A1103A/2024 del 04/04/2024 in materia di catasto impianti termici, in violazione dell'art. 39 della L.R. 3/2015 in combinato con l'art. 41 c. 2 bis, relativo all'obbligo da parte dei distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, di deposito entro il 31.3 di ogni anno, della comunicazione con i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti termici riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alla fornitura di combustibile per le utenze servite - (Rg. 11655/2024).

A relazione di: Vignale

Visto il giudizio promosso, avanti al Giudice di Pace di Torino, dal sig. *omissis,omissis*avverso la determina d'ingiunzione n. 330/A1103A/2024 del 04/04/2024 a suo carico in qualità di trasgressore, in violazione dell'art. 39 della L.R. 3/2015 in combinato con l'art. 41 c. 2 bis, relativo all'obbligo da parte dei distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, di deposito entro il 31.3 di ogni anno, della comunicazione con i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti termici riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alla fornitura di combustibile per le utenze servite.

Dato atto che il Dirigente della competente struttura regionale, valutate le richieste di parte e ritenutele in tutto o parzialmente infondate, propone, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera k, della legge regionale 23/2008, di resistere avvalendosi del patrocinio del dott. Andrea Dublino e del dott. Luca Bonifacio, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011;

Dato atto, inoltre, che risulta necessario, stante l'avvenuta fissazione dell'udienza "figurata" mediante lo scambio di "note scritte" sostitutive della trattazione orale in data 06/05/2025, provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente per resistere alla domanda avversaria nel termine perentorio di dieci giorni antecedenti l'udienza medesima;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l'attività di patrocinio è svolta da funzionari - ai sensi dell'art 6 comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 – dipendenti della Regione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di autorizzare, al fine di difendere il provvedimento regionale sanzionatorio di cui in premessa, il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Torino, come in premessa descritto, per esercitare le conseguenti attività processuali a tutela dell'Ente nel giudizio e nelle eventuali successive esecuzioni, ivi compresa ogni opportuna eccezione, nonché a conciliare le controversie avvalendosi della Direzione Risorse finanziarie, Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo ed in particolare attraverso il patrocinio del dott. Andrea Dublino e del dott. Luca Bonifacio, congiuntamente o disgiuntamente, in qualità di funzionari ai sensi dell'art 6, comma 9 del d.lgs. n. 150/2011, a tal fine eleggendo domicilio presso la medesima struttura in Torino Piazza Piemonte 1 e domicilio digitale agli indirizzi pec: andrea.dublino@cert.regione.piemonte.it, luca.bonifacio@cert.regione.piemonte.it, giuseppa.messina@cert.regione.piemonte.it;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.